

# notizie

ANNO 2025 N. 38 del 28.10.2025

NOTIZIARIO SETTIMANALE

## IL TG DELL'IMPRESA - FOCUS LAVORO

### RENTRI: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE DAL 15 DICEMBRE OBBLIGO ANCHE PER LE IMPRESE CON MENO DI 10 DIPENDENTI

# 2025 duemilaventicinque

**ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE  
INDUSTRIE**

MANTOVA Via Ilaria Alpi,4 - Tel. 0376.221823 - Fax  
0376.221815  
E-mail: [info@api.mn.it](mailto:info@api.mn.it)  
CREMONA Via G. Pedone, 20 - Tel.0372.458640 -Fax  
0372.38638  
CREMA delegazione - Via A. Fino, 33 - Tel.  
0373.85804

Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149  
del Registro Stampa  
Direttore responsabile: **Paola Daina**  
Stampato da API SERVIZI CREMONA S.r.l.  
Cremona - Via G. Pedone, 20  
Cremona - Via G. Pedone, 20

# **SOMMARIO N. 38/2025**

## **SINDACALE**

- CCNL METALMECCANICI PICCOLA INDUSTRIA – CONFAPI: ARRETRATI
- CCNL GRAFICI, EDITORIALI – INDUSTRIA: MINIMI RETRIBUTIVI
- MIN.LAVORO: CONVALIDA DELLE DIMISSIONI (ART. 55, COMMA 4, D.LGS. 151/2001) NEL PERIODO DI PROVA
- MIN.LAVORO: FLUSSI D'INGRESSO 2026-2028 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO T.F.R. – SETTEMBRE 2025 - INDICE DI RIVALUTAZIONE 15.09.2025 – 14.10.2025

## **PREVIDENZIALE**

- MIN.LAVORO: RIDUZIONE PREMI E CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI
- MIN.LAVORO: RILASCIO DEL DURC DI CONGRUITÀ ALLE IMPRESE NON RIENTRANTI NEL COMPARTO EDILE
- INPS: PRESTAZIONE IN FAVORE DEI LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE AL FINE DI INCENTIVARNE L'ESODO – PRECISAZIONI

## **FISCALE**

- "REDDITI 2025": ENTRO IL 31.10.2025 LA PRESENTAZIONE PER VIA TELEMATICA
- SPLIT PAYMENT 2026: IL MEF AGGIORNA GLI ELENCHI
- AGENZIA DELLE ENTRATE: NUOVI CODICI TRIBUTO IN MERITO AI VERSAMENTI F24 PER L'IRES RIDOTTA
- AGENZIA DELLE ENTRATE: NUOVI CODICI TRIBUTO PER I VERSAMENTI PARZIALI DERIVANTI DA COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ
- ACCERTAMENTO VALUTE ESTERE: ONLINE LE MEDIE DI SETTEMBRE

## **EXPORT**

- AVVIO DEL PERIODO DEFINITIVO DEL CBAM – REG. (UE) 2023/956 DEL 10/05/2023: OBBLIGHI PER GLI OPERATORI ECONOMICI
- 19° PACCHETTO DI SANZIONI UE ALLA RUSSIA E BIELORUSSIA

## **AUTOTRASPORTO**

- BANDO LOGIN BUSINESS: PUBBLICATO L'ELENCO DELLE IMPRESE AMMESSE
- INVESTIMENTI: PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE IN GAZZETTA UFFICIALE

## **AFFARI GENERALI**

- CCIAA CR-MN-PV - I DATI IMPORT-EXPORT DEL II TRIMESTRE 2025
- CCIAA CR-MN-PV: 06.11.2025 - WEBINAR GRATUITO "MARCHI E BREVETTI NEL SETTORE AGROALIMENTARE"
- REGISTRO IMPRESE: MODALITÀ OPERATIVE PER L'ALLINEAMENTO DEI CODICI ATECO

## **AGEVOLAZIONI**

- NEWSLETTER FINANZA AGEVOLATA - SCOPRITE LE OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE (aggiornata a mercoledì 22 ottobre 2025)

## **FORMAZIONE**

- IL TG DELL'IMPRESA - FOCUS LAVORO
- RENTRI: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE DAL 15 DICEMBRE OBBLIGO ANCHE PER LE IMPRESE CON MENO DI 10 DIPENDENTI

## CCNL METALMECCANICI PICCOLA INDUSTRIA – CONFAPI: ARRETRATI

Gli aumenti retributivi decorrono da settembre 2025 (come confermato dal comunicato sindacale del 25 settembre 2025).

Con la retribuzione del mese di ottobre 2025, pertanto, vanno erogati i nuovi importi aggiornati nonché gli arretrati maturati nel mese di settembre 2025, per quanti non li hanno già corrisposti.

| Livelli | Minimi<br>31/12/2024 | Aumenti<br>01/06/2025 | Minimi<br>01/06/2025 | Aumenti<br>01/09/2025 | Minimi<br>01/09/2025 | Aumenti<br>01/06/2026 | Minimi<br>01/06/2026 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1       | 1.566,94             | 20,37                 | 1.587,31             | 16,14                 | 1.603,45             | 36,51                 | 1.639,96             |
| 2       | 1.730,47             | 22,50                 | 1.752,97             | 17,82                 | 1.770,79             | 40,32                 | 1.811,11             |
| 3       | 1.920,00             | 24,96                 | 1.944,96             | 19,77                 | 1.964,74             | 44,74                 | 2.009,48             |
| 4       | 2.003,23             | 26,04                 | 2.029,27             | 20,63                 | 2.049,91             | 46,68                 | 2.096,58             |
| 5       | 2.145,87             | 27,90                 | 2.173,77             | 22,10                 | 2.195,87             | 50,00                 | 2.245,87             |
| 6       | 2.300,75             | 29,91                 | 2.330,66             | 23,70                 | 2.354,36             | 53,61                 | 2.407,97             |
| 7       | 2.468,33             | 32,09                 | 2.500,42             | 25,42                 | 2.525,84             | 57,51                 | 2.583,36             |
| 8       | 2.684,27             | 34,90                 | 2.719,17             | 27,65                 | 2.746,82             | 62,55                 | 2.809,37             |
| 8Q      | 2.684,27             | 34,90                 | 2.719,17             | 27,65                 | 2.746,82             | 62,55                 | 2.809,37             |
| 9       | 2.985,18             | 38,81                 | 3.023,99             | 30,74                 | 3.054,74             | 69,56                 | 3.124,30             |
| 9Q      | 2.985,18             | 38,81                 | 3.023,99             | 30,74                 | 3.054,74             | 69,56                 | 3.124,30             |

*Fonte: Confimi Industria Bergamo*

**CCNL GRAFICI, EDITORIALI – INDUSTRIA: MINIMI  
RETRIBUTIVI**

Si rendono noti i nuovi minimi retributivi dei grafici e degli editoriali a partire dall'01/10/2025.

| GRAFICI DA 01/10/2025 |          |
|-----------------------|----------|
| Q                     | 2.255,62 |
| A S                   | 2.245,05 |
| A                     | 1.896,65 |
| B 1 S                 | 1.823,19 |
| B 1                   | 1.770,42 |
| B 2                   | 1.657,69 |
| B 3                   | 1.539,04 |
| C 1                   | 1.421,10 |
| C 2                   | 1.254,88 |
| D 1                   | 1.136,20 |

|     |          |
|-----|----------|
| D 2 | 1.034,19 |
| E   | 907,04   |

| EDITORIALI DA 01/10/2025 |          |
|--------------------------|----------|
| Q                        | 2.178,68 |
| 1                        | 2.168,35 |
| 2                        | 1.830,80 |
| 3                        | 1.716,36 |
| 4                        | 1.602,65 |
| 5                        | 1.485,79 |
| 6                        | 1.235,90 |
| 7                        | 1.040,75 |
| 8                        | 876,34   |

## **MIN.LAVORO: CONVALIDA DELLE DIMISSIONI (ART. 55, COMMA 4, D.LGS. 151/2001) NEL PERIODO DI PROVA**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la [nota n. 14744 del 13 ottobre 2025](#), con la quale fornisce chiarimenti in merito alla necessità di convalida delle dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte dei genitori lavoratori tutelati dall'**art. 55, comma 4**, del **decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151**, recante il *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*.

*Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## **MIN.LAVORO: FLUSSI D'INGRESSO 2026-2028 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la [circolare interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025](#), riguardante ulteriori disposizioni attuative del D.P.C.M. del 2 ottobre 2025, recante la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2026-2028.

*Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO T.F.R. – SETTEMBRE 2025 - INDICE DI RIVALUTAZIONE 15.09.2025 – 14.10.2025**

Nel mese di **Settembre 2025**, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT è pari a **121,7**.

Pertanto, per i rapporti di lavoro cessati dal **15 Settembre 2025** al **14 Ottobre 2025**, il TFR accantonato al 31 Dicembre 2024 dovrà essere rivalutato con il coefficiente **1,02060940**.

| MESE     | RAPPORTI LAVORO CESSATI |       | RIVALUT. FISSA | INDICI ISTAT | COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE |
|----------|-------------------------|-------|----------------|--------------|-------------------------------|
|          | DAL                     | AL    |                |              |                               |
| GENNAIO  | 15.01                   | 14.02 | 0,125          | 120,9        | 1,00561772                    |
| FEBBRAIO | 15.02                   | 14.03 | 0,25           | 121,1        | 1,00811564                    |
| MARZO    | 15.03                   | 14.04 | 0,375          | 121,4        | 1,01123752                    |

|                  |              |              |              |              |                   |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| APRILE           | 15.04        | 14.05        | 0,5          | 121,3        | 1,01186356        |
| MAGGIO           | 15.05        | 14.06        | 0,625        | 121,2        | 1,01248960        |
| GIUGNO           | 15.06        | 14.07        | 0,75         | 121,3        | 1,01436356        |
| LUGLIO           | 15.07        | 14.08        | 0,875        | 121,8        | 1,01873336        |
| AGOSTO           | 15.08        | 14.09        | 1            | 121,8        | 1,01998336        |
| <b>SETTEMBRE</b> | <b>15.09</b> | <b>14.10</b> | <b>1,125</b> | <b>121,7</b> | <b>1,02060940</b> |
| OTTOBRE          | 15.10        | 14.11        | 1,25         |              |                   |
| NOVEMBRE         | 15.11        | 14.12        | 1,375        |              |                   |
| DICEMBRE         | 15.12        | 14.01        | 1,5          |              |                   |

Fonte: ISTAT

## **MIN.LAVORO: RIDUZIONE PREMI E CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il [Decreto del 30 settembre 2025](#), concernente la riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come disposto dalla legge n. 147/2013.

Il Decreto contiene la fissazione Indici Gravità Medi (2026-2028) e la misura della riduzione per il 2026.

*Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## **MIN.LAVORO: RILASCIO DEL DURC DI CONGRUITÀ ALLE IMPRESE NON RIENTRANTI NEL COMPARTO EDILE**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l'[interpello n. 4 del 17 ottobre 2025](#), con il quale risponde ad un quesito della Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE), in merito alla possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità).

In particolare, la Federazione istante chiede se l'obbligo di iscrizione alle Casse Edili – e il conseguente assoggettamento alle connesse verifiche – ricorra esclusivamente con riferimento alle imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, ossia che svolgono in modo prevalente attività riconducibili all'edilizia. In proposito, se la disciplina sulla congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia, restando, pertanto, escluse da tale obbligo quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrate sotto altro settore contrattuale, come ad esempio quello metalmeccanico.

*Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

## **INPS: PRESTAZIONE IN FAVORE DEI LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE AL FINE DI INCENTIVARNE L'ESODO – PRECISAZIONI**

L'INPS, con il [messaggio n. 3166 del 23 ottobre 2025](#), fornisce precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens in presenza di lavoratori in esodo ai sensi dell'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, in relazione ai quali non sussiste l'obbligo di versamento, in capo al datore di lavoro, della contribuzione correlata con riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo.

L'articolo 4, prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori

maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori prossimi al trattamento pensionistico.

Il datore di lavoro, nel caso di accesso alla predetta prestazione, si impegna a corrispondere all'INPS la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione ai lavoratori destinatari dell'accordo di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l'accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

Per i periodi di erogazione della prestazione, infatti, a favore dei lavoratori in esodo, la norma prevede che venga versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura. Ai fini della determinazione della misura della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo, l'imponibile mensile da utilizzare quale base di calcolo viene individuato dal datore di lavoro esodante con i medesimi criteri utilizzati per la determinazione della contribuzione figurativa in caso di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (cfr. il messaggio n. 3096 del 6 maggio 2015). In particolare, la retribuzione media mensile, sulla quale deve essere commisurata la contribuzione correlata, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

La provvista finanziaria necessaria per la copertura della contribuzione figurativa correlata è calcolata sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigente.

*Fonte: INPS*

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Api Notizie</b>         | <b>FISCALE</b>  |
| <b>n.38 del 28.10.2025</b> | <b>pagina 7</b> |

## **“REDDITI 2025”: ENTRO IL 31.10.2025 LA PRESENTAZIONE PER VIA TELEMATICA**

**Il 31 ottobre è l'ultimo giorno utile per trasmettere, nei termini stabiliti, la dichiarazione di redditi relativa al periodo d'imposta 2024 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate**

Ancora dieci giorni di tempo per trasmettere online il modello “Redditi 2025” in tutte le sue versioni. L'ultimo termine utile per evitare maggiorazioni è venerdì 31 ottobre 2025. L'obbligo riguarda un'ampia platea di contribuenti: persone fisiche, società di capitali ed enti commerciali, società di persone, ed enti non commerciali. Il periodo d'imposta interessato è il 2024. Entro lo stesso termine deve essere presentata, se dovuta, anche la dichiarazione Irap. Stessa scadenza, inoltre, per l'invio della scheda che contiene le scelte del contribuente per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

*Fonte: Agenzia delle Entrate – Fisco Oggi*

## **SPLIT PAYMENT 2026: IL MEF AGGIORNA GLI ELENCHI**

**Eventuali errori o mancate inclusioni negli elenchi potranno essere segnalate fornendo idonea documentazione con l'apposito modulo di richiesta disponibile sul sito del Dipartimento Finanze**

Disponibili sul sito del Dipartimento finanze gli elenchi degli enti, fondazioni e società aggiornati al 20 ottobre 2025 tenuti ad applicare lo split payment per il 2026.

L'istituto, detto anche “scissione dei pagamenti”, prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, l'Iva indicata dal fornitore in fattura sia versata all'erario direttamente dall'amministrazione acquirente. Il fornitore quindi non incassa l'Iva, come avviene nel meccanismo ordinario.

Il perimetro di applicazione dello split payment comprende poi le operazioni effettuate nei confronti di ulteriori soggetti tra enti, fondazioni e società, indicati al comma 1-bis dell'articolo 17-ter del Dpr n. 633/1972, che costituisce la norma di riferimento dello speciale meccanismo Iva.

Il sistema, come è noto, è finalizzato a garantire l'Erario dal mancato pagamento dei fornitori che addebitano l'imposta in fattura e, d'altro canto, gli acquirenti dal rischio di coinvolgimento in frodi commesse dagli stessi fornitori o da terzi soggetti.

Di seguito gli elenchi per l'anno 2026:

- Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri ([clicca QUI](#))
- Enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali ([clicca QUI](#))
- Enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali ([clicca QUI](#))
- Enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza ([clicca QUI](#))
- Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche ([clicca QUI](#))

Negli elenchi non sono incluse le Amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009) comunque tenute all'applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti (articolo

17-ter, comma 1, del Dpr n. 633/1972), per le quali è possibile consultare l'elenco Ipa pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)). Ricordiamo che il meccanismo dello split payment non trova più applicazione per le operazioni effettuate nei confronti di società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana. L'articolo 10 del DL n. 84/2025, in linea con la normativa europea (decisione Ue n. 1552/2023) ha infatti soppresso la lettera d) dell'articolo 17-ter, comma 1-bis del Dpr n. 633/1972. L'esclusione dal regime si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025.

*Fonte: Agenzia delle Entrate – Fisco Oggi - Ministero dell'Economia e delle Finanze*

## **AGENZIA DELLE ENTRATE: NUOVI CODICI TRIBUTO IN MERITO AI VERSAMENTI F24 PER L'IRES RIDOTTA**

Con la [risoluzione n. 57 del 17 ottobre 2025](#) l'Agenzia delle entrate ha reso noto i **codici tributo** necessari per il **versamento dell'Ires ridotta** prevista dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi da 436 a 444, legge n. 207/2024). Il trattamento premiale applicabile, a determinate condizioni, per il periodo d'imposta 2025, consiste in un taglio di quattro punti percentuali dell'aliquota ordinaria stabilita dall'articolo 77 del Tuir, pari al 24% del reddito complessivo netto.

In caso di versamento con **F24**, quindi, devono essere utilizzati i nuovi codici:

- **2048** – "IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Acconto seconda rata o in unica soluzione"
- **2049** – "IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Saldo".

Gli identificativi devono essere inseriti nella sezione "Erario", con l'indicazione dell'anno d'imposta nel campo "Anno di riferimento" (formato AAAA).

In caso di versamento rateale del saldo (codice 2049), il campo "rateazione/Regione/Prov./mese rif." deve essere compilato nel formato "NNRR" dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento ed "RR" il numero complessivo delle rate; per il pagamento in unica soluzione, va indicato "0101".

*Fonte: Agenzia delle Entrate – Fisco Oggi*

## **AGENZIA DELLE ENTRATE: NUOVI CODICI TRIBUTO PER I VERSAMENTI PARZIALI DERIVANTI DA COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ**

Con la [risoluzione 59 del 17 ottobre 2025](#), l'Agenzia delle entrate ha introdotto **nuovi codici tributo per agevolare i contribuenti che ricevono comunicazioni di irregolarità** ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973. Si tratta delle comunicazioni automatiche che segnalano eventuali discrepanze nei dati dichiarati, con l'indicazione delle somme dovute.

In particolare, i nuovi codici sono stati istituiti per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute nei casi in cui il contribuente scelga di non versare l'intero importo indicato nel

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Api Notizie</b>         |                 |
| <b>n.38 del 28.10.2025</b> | <b>pagina 9</b> |

modello F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma intenda effettuare un **versamento parziale**.

In tali circostanze, è necessario **compilare un nuovo modello F24**, riportando i codici tributo istituiti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza degli importi a debito versati. Inoltre, devono essere indicati il codice atto e l'anno di riferimento, nel formato "AAAA", così come riportati nella comunicazione ricevuta.

Per facilitare l'individuazione del codice corretto, l'Agenzia ha predisposto una **tabella** (parte integrante della risoluzione stessa), dove **mette in corrispondenza i nuovi codici tributo e quelli già esistenti**, utilizzati per i versamenti spontanei. Questo consente di **distinguere** chiaramente tra i **pagamenti effettuati in autonomia e quelli effettuati in risposta a una comunicazione di irregolarità**.

*Fonte: Agenzia delle Entrate – Fisco Oggi*

## **ACCERTAMENTO VALUTE ESTERE: ONLINE LE MEDIE DI SETTEMBRE**

**L'appuntamento a cadenza mensile è previsto dal Tuir per calcolare le imposte sui redditi di persone fisiche e società in presenza di elementi in valuta diversa dall'euro**

Disponibile, sul sito dell'Agenzia delle entrate, il [provvedimento del 23 ottobre 2025](#), che accerta le medie dei cambi delle valute estere relative al mese di settembre, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato.

La pubblicazione dei cambi è un appuntamento fisso mensile previsto dal Tuir (articoli 56, comma 1, e 110, comma 9), secondo cui il cambio delle valute estere, agli effetti delle norme contenute nei Titoli I ("Imposta sul reddito delle persone fisiche") e II ("Imposta sul reddito delle società") che vi fanno riferimento, viene accertato mensilmente con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, in relazione al mese precedente, su parere conforme della Banca d'Italia.

Ricordiamo che all'interno del provvedimento troviamo una tabella così strutturata: nome dello Stato, moneta di riferimento, media del cambio.

I cambi sono calcolati evidenziando il valore della moneta estera a fronte di un euro. Quando la quotazione è accompagnata da un asterisco, i dati sono quelli calcolati sulla base dei cambi indicativi, sempre contro euro, rilevati giornalmente nell'ambito del SebC (il Sistema Europeo delle Banche Centrali). Il SebC comprende la Bce e le banche centrali nazionali di tutti i 27 paesi dell'Unione, indipendentemente dal fatto che abbiano adottato l'euro come valuta

*Fonte: Agenzia delle Entrate*

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <i>Api Notizie</i>         | <b>EXPORT</b>    |
| <i>n.38 del 28.10.2025</i> | <i>pagina 10</i> |

## **AVVIO DEL PERIODO DEFINITIVO DEL CBAM – REG. (UE) 2023/956 DEL 10/05/2023: OBBLIGHI PER GLI OPERATORI ECONOMICI**

La Commissione Europea ha annunciato che il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM) entrerà nella sua fase definitiva a partire dal 1° gennaio 2026.

A partire da tale data, gli importatori di merci soggette al CBAM, nonché i loro rappresentanti doganali indiretti, dovranno obbligatoriamente possedere lo status di "dichiarante CBAM autorizzato", come previsto dal Regolamento unionale.

Alla luce di quanto sopra, si raccomanda agli operatori economici - importatori e rappresentanti doganali indiretti di merci CBAM - di presentare senza indugio la domanda di autorizzazione in parola, in quanto, a partire dalla data di inizio del periodo definitivo di attuazione del Regolamento, dovranno essere in possesso dello status di dichiarante CBAM autorizzato.

Si evidenzia che, salvo eventuali deroghe, in caso di mancata conformità a quanto disposto dalla normativa in materia, si potranno determinare le seguenti conseguenze:

- blocco delle merci alla frontiera;
- rifiuto dello sdoganamento;
- applicazione di sanzioni.

Per informazioni dettagliate e aggiornate, si invita a consultare regolarmente le seguenti fonti:

- il sito ufficiale del CBAM curato dai Servizi della Commissione ([clicca QUI](#));
- la sezione dedicata al CBAM sul sito internet dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli ([clicca QUI](#)). Quest'ultima rimanda, altresì, per ulteriori informazioni, alla pagina istituzionale dell'Autorità competente in materia MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ([clicca QUI](#)).

L'Agencia delle Dogane e dei Monopoli svolgerà un ruolo fondamentale nel garantire che solo gli operatori in possesso della citata autorizzazione potranno importare merci soggette al CBAM e, a tal proposito, si confida nella collaborazione di tutti i soggetti coinvolti per assicurare un'attuazione armonizzata ed efficace del CBAM in tutta l'Unione Europea.

*Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*

## **19° PACCHETTO DI SANZIONI UE ALLA RUSSIA E BIELORUSSIA**

**Il Consiglio dell'UE** ha approvato il **19° pacchetto di sanzioni contro la Russia**, ampliando l'elenco dei soggetti colpiti e introducendo numerose misure restrittive a livello economico nei confronti di settori chiave.

Nell'ambito dello stesso pacchetto, il Consiglio ha anche deciso **nuove misure contro la Bielorussia**, al fine di limitare il suo sostegno allo sforzo bellico russo.

Di seguito sono riportate le principali misure che interessano le imprese europee operanti con Russia e Bielorussia.

**Energia**

Il pacchetto prevede il **divieto di importazione di gas naturale liquefatto (GNL) russo** nell'UE, a partire da **gennaio 2027 per i contratti a lungo termine** ed entro **sei mesi per quelli a breve termine**.

Viene inoltre **rafforzato il divieto di transazione** nei confronti di **Rosneft e Gazprom Neft**, due grandi produttori petroliferi statali russi.

L'UE ha inserito tra i soggetti sanzionati un **conglomerato tataro** attivo nel settore petrolifero e **diversi operatori di Paesi terzi**, tra cui **entità cinesi** acquirenti di greggio russo.

Sono state introdotte anche **ulteriori sanzioni lungo la catena del valore della cosiddetta "flotta ombra"**. In particolare, è stata aggiunta alla lista **Litasco Middle East DMCC** (principale fornitore di Lukoil con sede negli Emirati Arabi Uniti), insieme a **registri marittimi che rilasciano false bandiere, il maggiore operatore portuale dell'Estremo Oriente russo e un importante cantiere navale legato a Sovcomflot**.

In totale, **117 nuove navi** sono state soggette a **divieto di accesso ai porti europei** e alla **proibizione di ricevere servizi connessi al trasporto marittimo**, portando a **557 il numero complessivo delle navi designate**.

Il pacchetto introduce anche il **divieto di riassicurazione** per le navi appartenenti alla flotta ombra, riducendone ulteriormente la capacità operativa.

### **Misure finanziarie**

Il 19° pacchetto impone sanzioni contro lo **sviluppatore della criptovaluta A7A5**, la **società kirghisa che la emette e l'operatore della piattaforma** su cui vengono scambiati volumi significativi di tale valuta.

Le **transazioni in A7A5** sono ora **vietate in tutta l'UE**.

Sono stati inoltre sanzionati **otto istituti bancari e operatori petroliferi** provenienti da **Tagikistan, Kirghizistan, Emirati Arabi Uniti e Hong Kong**.

A questi si aggiungono **cinque banche russe** – Istina, Zemsky Bank, Commercial Bank Absolut Bank, MTS Bank e Alfa-Bank – e **quattro banche di Bielorussia e Kazakistan**.

L'UE ha anche **vietato ogni interazione** con il **Sistema Nazionale Russo di Carte di Pagamento ("Mir")** e con il **Sistema di Pagamenti Rapidi ("SBP")**.

### **Commercio**

Il Consiglio ha sanzionato **45 nuove entità** che supportano direttamente il **complesso militare-industriale russo**, di cui **17 con sede in Paesi terzi** (12 in Cina, inclusa Hong Kong, 3 in India e 2 in Thailandia).

È stata inoltre **ampliata la lista dei beni soggetti a divieto di esportazione**, comprendendo **componenti elettronici, telemetri, sostanze chimiche per propellenti, metalli, ossidi e leghe** utilizzati nella produzione di armamenti.

Le **restrizioni** si estendono anche a **sali e minerali, articoli in gomma, tubi, pneumatici, macine e materiali da costruzione**.

Infine, il pacchetto vieta **l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tutti gli idrocarburi aciclici**, materiali che generano significative entrate per la Russia.

### **Servizi**

Il pacchetto introduce l'**obbligo di autorizzazione preventiva** per tutti i **servizi destinati al governo russo**.

Inoltre, **limita la fornitura di servizi di intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni e servizi commerciali spaziali** a entità russe, compreso il governo.

È anche **vietato fornire servizi collegati al settore turistico** in Russia da parte di operatori europei.

### **Bielorussia**

Il pacchetto include **cinque nuove entità legate al complesso militare-industriale bielorusso** e al **regime di Lukashenko**.

Le **misure commerciali nei confronti della Bielorussia** vengono ora **allineate a quelle applicate alla Russia**.

Infine, sono previste **restrizioni sui servizi di pagamento connessi alle criptovalute** e un'**estensione del divieto di fornire determinati software**, tra cui quelli per **servizi bancari, finanziari, spaziali commerciali, test e analisi tecniche, intelligenza artificiale e informatica quantistica**.

## **BANDO LOGIN BUSINESS: PUBBLICATO L'ELENCO DELLE IMPRESE AMMESSE**

È disponibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'elenco ([clicca QUI](#)) delle imprese ammesse a cofinanziamento nell'ambito del bando "LogIN Business". L'iniziativa, nell'ambito dell'investimento M3C1 - 2.1.3. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di competenza del MIT, ha una dotazione finanziaria complessiva di 157 milioni di euro ed è volta a sostenere la transizione digitale delle imprese di trasporto merci e logistica, con il supporto operativo e gestionale della società in-house del MIT, RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A.

Con oltre 1.200 imprese ammesse, il bando ha registrato una significativa partecipazione da parte degli operatori di settore: l'importo medio del finanziamento richiesto è di quasi 300.000 euro e si contano 16 progetti di valore superiore al milione di euro.

I contributi concessi supporteranno le aziende nell'adozione di piattaforme e sistemi digitali per un'implementazione avanzata dei servizi e di ottimizzazione dei percorsi, in conformità con gli standard europei eCMR e eFTI, migliorando l'efficienza, la competitività e l'integrazione digitale del sistema logistico nazionale.

*Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## **INVESTIMENTI: PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE IN GAZZETTA UFFICIALE**

Nella **Gazzetta Ufficiale n.244 del 20 ottobre 2025** è stato pubblicato il **Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 agosto 2025** che destina **13 milioni di euro alle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi per il rinnovo del proprio parco veicolare**.

Il decreto in questione, più nel dettaglio, prevede la suddivisione di questi 13 milioni di euro in tre fasce di investimenti finanziabili e così ripartiti:

- 1 milione di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 Ton a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
- 8,2 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 Ton, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro 6 step E, nonché Euro 6 E ed Euro 6 E-bis con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia;
- 3,8 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa

UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla risoluzione MSC 479 per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi indicati all'allegato 1 del decreto, volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica.

All'interno della misura riguardante i rimorchi ed i semirimorchi ricordiamo che sono incentivati anche le acquisizioni di equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 Ton allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, così come le acquisizioni di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank-20 ft o swap body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonché allo standard ADR.

**L'importo massimo ammissibile per gli investimenti, per singola impresa, non potrà superare 550mila euro;** qualora l'importo superi tale limite verrà ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa.

**I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 marzo 2029, pena la revoca del contributo erogato.**

**È esclusa la cumulabilità dei contributi previsti dal decreto con altre agevolazioni pubbliche,** incluse quelle concesse a titolo «de minimis» ai sensi del regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Infine, ricordiamo che **gli investimenti** in questione sono **finanziabili** esclusivamente **se avviati alla data successiva di entrata in vigore del decreto** in oggetto, vale a dire **dal 21 ottobre 2025.**

*Fonte: Assotir*

## **CCIAA CR-MN-PV - I DATI IMPORT-EXPORT DEL II TRIMESTRE 2025**

La dinamica delle esportazioni nel secondo trimestre 2025, secondo i dati Istat, è caratterizzata da una ripresa delle esportazioni per il territorio della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia.

L'analisi curata dal Servizio Promozione e Informazione Economica della CCIAA CR-MN-PV rileva una crescita dell'**export** pari al **+1,8%**, rispetto allo stesso periodo del 2024, per un ammontare di **9.526 MLN di euro**. Variazione di segno meno, invece, per le **importazioni** che registrano un calo del **-3,2%**, per un ammontare di **12.715 MLN** di euro, portando la bilancia commerciale in territorio negativo con un valore di -3.189 MLN di euro.

Maggiore tenuta emerge per il territorio mantovano e quello cremonese, dove le esportazioni mostrano segno più, mentre segnali di rallentamento riguardano la provincia di Pavia. La Lombardia e l'Italia si collocano in territorio positivo, con una variazione di export rispettivamente pari al +0,3% e al +2,1%. Nel panorama regionale, Mantova e Cremona si collocano rispettivamente in terza e settima posizione, mentre Pavia si trova al terzultimo posto.

Per consultare il comunicato stampa integrale [Clicca QUI](#).

Fonte: CCIAA CR-MN-PV

## **CCIAA CR-MN-PV: 06.11.2025 - WEBINAR GRATUITO "MARCHI E BREVETTI NEL SETTORE AGROALIMENTARE"**

La CCIAA di CR-MN-PV ha organizzato un **webinar gratuito** sul tema dei **brevetti nel settore agroalimentare giovedì 6 novembre 2025 dalle ore 15:30 alle ore 18:00**.

### **PROGRAMMA**

- Ore 15:30 Saluto del Dirigente Dr. Enrico Ciabatti
- Ore 15:45 I MARCHI D'IMPRESA: NORMATIVA E FOCUS SUI MARCHI NEL SETTORE AGROALIMENTARE - Avv. Emanuele Cammareri - Consulente in Proprietà Industriale nel settore Marchi - Esperto del Servizio Primo Orientamento Proprietà Industriale e Intellettuale
- Ore 16:45 BREVETTI E INNOVAZIONE NELLE TECNICHE DI COLTIVAZIONE E NELLE ATTREZZATURE AGRICOLE - Ing. Marco Giovanni Mari - Studio Ing. Mari & C. Srl - Consulente in Proprietà Industriale nei settori Brevetti e Marchi
- Ore 17:45 Domande e risposte
- Ore 18:00 Conclusione dei lavori

### **ISCRIZIONI**

[Cliccare QUI](#) per iscriversi al webinar. Il link per il collegamento via Zoom verrà inviato agli iscritti al Webinar il giorno prima dell'evento.

### **INFORMAZIONI**

Camera di Commercio di Cremona - Mantova - Pavia  
Ufficio Tutela del Mercato e del Consumatore  
E-mail: [brevetti.cr@cmp.camcom.it](mailto:brevetti.cr@cmp.camcom.it) Tel: 0372 490318

Fonte: CCIAA CR-MN-PV

## **REGISTRO IMPRESE: MODALITA' OPERATIVE PER L'ALLINEAMENTO DEI CODICI ATECO**

Il sistema di codifica adottato a livello nazionale dal Registro delle Imprese effettua per le **imprese monolocalizzate** (quelle che non dispongono di unità locali, oltre la sede legale), l'inserimento automatico in visura dei codici Ateco 2025 presenti all'Agenzia delle Entrate. Per le imprese monolocalizzate i codici ATECO sono resi disponibili nella visura **il giorno successivo all'evasione del protocollo Registro delle Imprese (ad eccezione delle pratiche evase dal giovedì alla domenica per le quali i codici vengono aggiornati il lunedì successivo)**; invece, per le imprese plurilocalizzate, stante la diversa logica di attribuzione della codifica attualmente esistente tra l'Agenzia delle Entrate ed il Registro delle Imprese, rimane l'attribuzione centralizzata da parte del Sistema Camerale sulla base della descrizione dell'attività inserita sulla modulistica del Registro Imprese ed i codici ATECO sono resi disponibili in visura **tre giorni dopo l'evasione della pratica**. Il servizio Ateco è disponibile all'indirizzo [ateco.infocamere.it](http://ateco.infocamere.it).

In caso di disallineamento tra codici e descrizione di attività si possono verificare **due ipotesi**:

### **CODICI ATECO ERRATI, MA DESCRIZIONE ATTIVITA' CORRETTA**

In questo caso occorre inviare mediante Comunicazione Unica una pratica all'Agenzia delle Entrate e al Registro Imprese come segue:

- **Registro Imprese:** mod. S5/I2 variazione attività prevalente, dove si riporta l'attività prevalente dell'impresa e quanto segue "pratica di allineamento codifica ATECO 2025 con variazione Agenzia delle Entrate" e nel riquadro "Note" l'elenco dei codici ateco che si intendono pubblicizzare in visura precisandone l'importanza (primaria e secondaria);
- **Agenzia delle Entrate:** modulistica richiesta debitamente e correttamente compilata.

La pratica è soggetta al pagamento degli oneri amministrativi dovuti per l'istruttoria dell'istanza.

### **DESCRIZIONI ATTIVITA' ERRATE**

Se un'impresa dichiara al Registro delle Imprese un'attività non esattamente corrispondente ai codici ATECO dichiarati all'Anagrafe Tributaria, risulterà l'incongruenza anche nella visura camerale. In tale caso occorre inviare al Registro Imprese una pratica di variazione attività mediante Comunicazione Unica per iniziare/precisare/rettificare l'attività economica. La pratica deve essere compilata indicando negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività e nel riquadro "Note" la seguente dicitura "Trattasi di inizio o precisazione o rettifica della descrizione dell'attività prevalente (o secondaria) ai fini dell'allineamento della codifica ATECO 2025".

L'Ufficio richiede l'allegazione degli eventuali titoli abilitativi se previsti per il legittimo svolgimento dell'attività, inoltre, se l'adempimento risulta tardivo, verrà accertata la relativa sanzione pecuniaria.

La pratica è soggetta al pagamento degli oneri amministrativi dovuti per l'istruttoria dell'istanza.

**Nota bene:** Si precisa, che l'allineamento dei codici ateco non è immediato, pertanto **nella visura di evasione saranno ancora presenti i codici errati**. E' necessario quindi provvedere allo scarico di una nuova visura secondo le tempistiche sopra indicate.

Qualora la codifica non risulti aggiornata dopo i tempi indicati, è consigliabile attivare il canale dell'assistenza presente in SARI per un controllo puntuale dell'anomalia.

Fonte: CCIAA CR-MN-PV

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <i>Api Notizie</i>         | <b>AGEVOLAZIONI</b> |
| <i>n.38 del 28.10.2025</i> | <i>pagina 17</i>    |

---

**NEWSLETTER FINANZA AGEVOLATA - SCOPRITE LE  
OPPORTUNITA' PER LE AZIENDE (aggiornata a mercoledì  
22 ottobre 2025)**

Ecco un aggiornamento su alcune opportunità di Finanza Agevolata che potrebbero interessare alla vostra azienda.

Le abbiamo suddivise per misure locali riferite specificatamente a Mantova e provincia, Regione Lombardia e Nazionali, UE (non sempre troverete finanziamenti per tutte le sezioni).

In fondo c'è anche una sezione anteprima che anticipa future misure di finanza agevolata.

SPORTELLO OPERATIVO – [Prenota il confronto con un professionista del settore](#)

Vi ricordiamo che è sempre attiva la possibilità di prenotare un incontro gratuito e di orientamento con un professionista esperto di finanza agevolata dove approfondire le misure già aperte e avere un primo orientamento su eventuali progetti futuri.

**[CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI](#)**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <i>Api Notizie</i>         | <b>FORMAZIONE</b> |
| <i>n.38 del 28.10.2025</i> | <i>pagina 18</i>  |

---

## **IL TG DELL'IMPRESA - FOCUS LAVORO**

SCOPRIAMO INSIEME LE NOVITÀ!

Benvenuti al notiziario mattutino dedicato al mondo del lavoro, dell'impresa e delle opportunità. In pochi minuti, ogni mese, vi raccontiamo COSA CAMBIA, COSA ARRIVA E COSA CONTA davvero per aziende, lavoratori e professionisti.

[SCOPRI DI PIÙ](#)

### **RENTRI: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE DAL 15 DICEMBRE OBBLIGO ANCHE PER LE IMPRESE CON MENO DI 10 DIPENDENTI**

Il RENTRI è il nuovo sistema digitale introdotto dal Ministero dell'Ambiente per garantire una gestione più trasparente, efficiente e controllata dei rifiuti in Italia.

A partire dal 15 dicembre 2025 scatta l'obbligo di iscrizione al RENTRI anche per le aziende con meno di 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi nell'ambito di attività industriali e artigianali.

Apindustria organizza un incontro per approfondire le novità introdotte dalla normativa e fornire indicazioni operative sull'iscrizione RENTRI e sulla gestione della documentazione, in modo da evitare errori e sanzioni.

[SCOPRI DI PIÙ](#)